

- (3) L'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare determinate misure dell'Unione per alimenti e mangimi importati da un paese terzo quando sia manifesto che tali alimenti o mangimi possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. In linea con la prassi adottata a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e inaugurata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione ⁽⁵⁾ di basare tali misure sull'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione propone di introdurre misure successive sulla base di tale disposizione.
- (4) Nei pareri del 15 novembre 2018 ⁽⁶⁾ e del 13 giugno 2019 ⁽⁷⁾ il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom ha confermato che i livelli massimi ammissibili di radioattività attualmente applicabili, espressi in termini di cesio radioattivo pari a 370 Bq/kg per il latte, i prodotti lattiero-caseari e gli «alimenti destinati ai lattanti» e a 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti, forniscono un livello di protezione adeguato. Poiché nei pareri del gruppo di esperti con l'espressione «alimenti destinati ai lattanti» si intendono gli alimenti destinati ai bambini fino a tre anni, è opportuno utilizzare l'espressione «alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia», conformemente alle definizioni di «lattanti» e di «bambini nella prima infanzia» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Gli «altri prodotti» cui si applica il livello massimo di 600 Bq/kg consistono nei prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, diversi dagli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, e negli alimenti per animali ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (5) Alcuni prodotti originari dei paesi terzi interessati dall'incidente di Chernobyl presentano ancora una contaminazione da cesio radioattivo superiore ai livelli massimi ammissibili summenzionati. Studi condotti negli ultimi anni dimostrano che la contaminazione da cesio-137 a seguito dell'incidente di Chernobyl rimane elevata per un certo numero di prodotti derivati da specie che vivono e crescono nelle foreste e nelle aree boschive. Ciò è dovuto alla persistenza in tale ecosistema di livelli significativi di cesio radioattivo e al tempo di dimezzamento fisico di quest'ultimo, pari a 30 anni.
- (6) Poiché il radionuclide cesio-134, con un tempo di dimezzamento fisico di circa due anni, è completamente decaduto dall'incidente di Chernobyl, è opportuno che il livello massimo si riferisca solo al cesio-137, in quanto l'analisi del cesio-134 costituisce un onere aggiuntivo.
- (7) Negli ultimi 10 anni al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) sono stati notificati casi di non conformità ai livelli massimi in partite di funghi importati da diversi paesi terzi. Negli ultimi 10 anni sono stati segnalati al RASFF alcuni casi di non conformità ai livelli massimi in partite di mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti e prodotti derivati del genere *Vaccinium*, ma nessun caso di non conformità nelle carni di selvaggina.
- (8) Ne consegue che i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da alcuni paesi terzi possono presentare una contaminazione radioattiva e quindi comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che richiede misure a livello dell'Unione prima che tali prodotti entrino nel mercato dell'Unione.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).

⁽⁶⁾ Parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom sulla proroga dell'ultimo regolamento post Chernobyl – regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio quale modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2009 del Consiglio (adottato nella riunione del 15 novembre 2018), disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_prolongation_of_post-chernobyl_regulations_15_november_2018.pdf.

⁽⁷⁾ Parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato Euratom su un progetto di proposta di regolamento di esecuzione che impone condizioni per l'importazione di prodotti alimentari, prodotti alimentari secondari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (adottato nella riunione del 13 giugno 2019), disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_implementing_regulation_on_post-chernobyl_measures_13_june_2019.pdf.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

⁽⁹⁾ Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).

